


Regime Iva per cassa: interpretazioni officiose in attesa di conferma

a cura di Luca Caramaschi

In occasione dei recenti incontri organizzati con la stampa specializzata¹⁷, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di pronunciarsi, tra i vari argomenti sottoposti alla sua attenzione, sul nuovo regime dell'Iva per cassa introdotto dall'art.32-*bis* del D.L. n.83/12.

Tale regime, in vigore già dallo scorso 1° dicembre 2012, e quindi già di interesse con riferimento alla compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA2013 per quanti hanno deciso di applicarlo fin da subito, presenta tuttavia alcuni aspetti applicativi di dubbia attuazione e che in parte hanno formato oggetto delle richiamate interpretazioni officiose delle Entrate.

Le problematiche prese in esame si riferiscono alle principali caratteristiche applicative del nuovo regime e cioè:



Ovviamente, le considerazioni espresse dai funzionari dell'Agenzia in occasione del predetto evento, necessiteranno di un recepimento in un prossimo documento di prassi affinché le stesse assumano la veste di interpretazione "ufficiale"¹⁸; pur tuttavia le stesse costituiscono un utile riferimento per quanti, nell'applicare il nuovo regime, devono comunque adottare o consigliare delle soluzioni applicative concrete.

La rilevanza del momento dell'incasso/pagamento

Le regole applicative del nuovo regime prevedono, per tutte le fatture sia emesse che ricevute, che:

- l'Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d'imposta diviene esigibile all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi;
- il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Diversamente, dunque, da quanto previsto nell'abrogata¹⁹ disciplina dell'Iva per cassa di cui all'art.7 del D.L. n.185/08 (meccanismo nel quale viene coinvolto nella sospensione della detrazione il soggetto che riceve la fattura), il nuovo regime interessa esclusivamente il soggetto passivo Iva che decide di applicarlo con riferimento alla totalità (o quasi) delle

¹⁷ Ci si riferisce in particolar modo alla Videoconferenza organizzata da Italia Oggi in data 16 gennaio 2013.

¹⁸ E ciò in considerazione del fatto che non è così scontata una loro conferma all'interno di una circolare esplicativa (situazione che negli scorsi anni si è puntualmente verificata su tematiche ben più rilevanti).

¹⁹ A partire dal 1° dicembre 2012, in coincidenza, dunque, con l'entrata in vigore del nuovo regime.

operazioni da lui effettuate e ricevute. Anche nel nuovo regime (così era anche per le fatture emesse ai sensi dell'art.7, D.L. n.185/08) viene prevista la situazione per cui, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l'Iva diviene esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell'Iva.

È del tutto evidente, quindi, che alla luce dei predetti principi applicativi, l'individuazione del preciso momento dell'incasso o del pagamento appare come una preconditione essenziale per applicare correttamente il nuovo regime.

Se nei casi di utilizzo del contante (che, tuttavia, soffre della limitazione legislativa all'uso dello stesso per somme superiori ad €999,99) non si ravvedono particolari problemi, se non quelli di conservare opportunamente la documentazione (ricevuta) che attesta la data di avvenuto incasso/pagamento dell'operazione, più complessa appare la soluzione per tutte quelle modalità di incasso/pagamento comunemente utilizzate negli scambi commerciali:

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- rimessa interbancaria diretta (RID);
- sistemi di pagamento interbancari quali MAV (pagamento mediante avviso);
- RAV (ruolo mediante avviso);
- le ricevute bancarie elettroniche (RI.BA.) e così via.

Con la [C.M. n.44/E/12](#), unico documento ufficiale di prassi dedicato alla nuova disciplina del regime dell'Iva per cassa introdotto dall'art.32-bis del D.L. n.83/12, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di pagamento non effettuato per contanti:

“il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario)”.

Da quanto sopra, tuttavia, non si evinceva con chiarezza se assumesse rilevanza il momento in cui il creditore aveva notizia dell'avvenuto accreditamento, oppure il momento dell'accreditamento, del quale il creditore poteva essere informato ad esempio con verifica tramite *home banking* i movimenti sul conto, indipendentemente dall'effettiva, formale conoscenza.

A seguito di specifico quesito rivolto all'attenzione dell'Agenzia viene ulteriormente chiarito che:

nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante (si cita, ma solo a titolo esemplificativo, il bonifico bancario) lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l'invio del documento contabile da parte della banca (che, si aggiunge, potrebbe anche non arrivare mai se il contribuente decide per risparmiare costi di farsi mettere a disposizione la documentazione ufficiale nella sezione dedicata del sito *web* dell'istituto di credito).

Si precisa, dunque, che si tratta tecnicamente della c.d. “*data disponibile*”, e cioè quella data che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Deve osservarsi, in proposito, che se il criterio sopra descritto è certamente dirimente e conferisce al momento dell'incasso/pagamento una caratteristica di certezza che certo non nuoce all'applicazione del nuovo regime, lo stesso non collima perfettamente con quanto già affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate in una precedente occasione.

Ci si riferisce alla posizione espressa nella risposta 3.3 della [C.M. n.38/E/10](#) in tema di determinazione del reddito di lavoro autonomo, contesto nel quale il momento dell'incasso/pagamento appare altrettanto decisivo.

Si riporta di seguito il chiarimento fornito dall'Agenzia.

3.3. PRINCIPIO DI "CASSA" E IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICI BANCARI


In applicazione del "principio di cassa", ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, si devono prendere in considerazione i compensi incassati e le spese pagate nel periodo d'imposta. Nel caso in cui un compenso venga regolato in prossimità della fine del mese di dicembre, mediante bonifico bancario, al fine di individuare l'anno in cui assume rilevanza fiscale, quale momento rileva? Quello in cui l'ordine di bonifico è stato impartito, oppure il momento in cui, in capo al professionista, tale somma sarà effettivamente a disposizione sul conto corrente, a prescindere dal momento di effettuazione del pagamento e di certificazione della ritenuta da parte del sostituto d'imposta, anche ai fini della compilazione del mod.770?

L'applicazione del principio di cassa, secondo cui i compensi e i costi assumono rilevanza nel momento in cui sono, rispettivamente, percepiti e sostenuti rappresenta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Le criticità collegate a detto criterio risultano connesse, per quanto concerne l'imputazione temporale dei compensi, all'individuazione del momento in cui il corrispettivo si intende incassato da parte del professionista, in particolare quando vengono utilizzati alcuni mezzi di pagamento. Per quanto riguarda gli **assegni bancari e circolari**, ad esempio, gli stessi rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell'assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta. Nel caso di compensi pagati mediante **bonifico bancario**, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito. omissis

Dall'esame della risposta fornita con la C.M. n.38/E/10 emergono chiaramente due distinti criteri di valutazione con riferimento alle due distinte forme di pagamento (assegno e bonifico bancario) mentre, al contrario, la C.M. n.44/E/12, accomuna nella sua interpretazione non solo assegni (bancari) e bonifici, ma vi aggiunge anche RI.BA e RID, affermando che per tutte queste forme di pagamento valgono le "risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accREDITAMENTO del corrispettivo".


Il chiarimento ufficioso fornito nella Videoconferenza del 16/01/13, poi, nel fare riferimento al solo bonifico bancario (ancorché a titolo esemplificativo), nel ribadire la rilevanza della "data disponibile", non contribuisce di certo a fare chiarezza in quanto, proprio con riferimento a tale strumento, tutte le interpretazioni paiono coincidere.

È però con riferimento alla modalità di pagamento tramite assegno bancario o circolare che permangono serie perplessità.



La diversa interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, seppur riferita a due diversi comparti impositivi (Iva e redditi) appare davvero poco giustificabile.

Si pensi, ad esempio, ad un professionista che opta dal 1° dicembre 2012 per il nuovo regime Iva per cassa e riceve l'incasso di una prestazione fatturata tramite assegno bancario consegnato in data 31 dicembre 2012 che viene versato in banca dal professionista in data 3 gennaio 2013:



Va detto che, dovendo esprimere un'opinione sul tema, la scelta della "data disponibile" appare rispondere maggiormente ad esigenze di certezza tributaria ed assicura un maggiore controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria; la mera consegna del titolo, infatti, non garantisce che l'incasso si sia effettivamente verificato posto che lo stesso potrebbe (fatto tutt'altro che raro) essere sprovvisto di copertura finanziaria.

D'altro canto, sotto un profilo squisitamente giuridico, la consegna del titolo è certamente l'evento che segna l'estinzione dell'obbligazione sottostante anche in considerazione della possibile trasferibilità del predetto titolo: evento, questo, che non determinerebbe mai l'evidenza di una "data disponibile" in capo al soggetto che ha ricevuto l'assegno e, quindi, seguendo la tesi della C.M. n.44/E/12, l'incasso non dovrebbe ritenersi mai verificato. Maggiormente articolate, inoltre, dovevano essere le considerazioni in tema di ricevuta bancaria elettronica (RI.BA.): quando la C.M. n.44/E/12 afferma che occorre fare "riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento del corrispettivo", avrebbe dovuto chiarire se tale verifica va fatta nel momento in cui si verifica l'anticipazione della somma da parte dell'istituto di credito oppure nel momento nel quale, con l'effettivo pagamento da parte del cliente, il "castelletto" viene effettivamente scaricato. Se appare logico ritenere che l'effettivo "incasso" si verifichi solo quando alla scadenza concordata il cliente provveda al pagamento (e su questo aspetto non paiono esservi dubbi), è altrettanto vero che l'accreditamento del corrispettivo sul conto corrente e cioè il momento a partire dal quale la somma può essere utilizzata, si verifica al momento dell'anticipazione. Sul punto, quindi, si attendono ulteriori precisazioni.

Questione per certi versi analoga alla precedente è quella che si verifica quando si realizza la cessione del credito, sia esso pro soluto o pro solvendo.

Nel merito di questa operazione, l'Agenzia delle Entrate, in occasione della scorsa videoconferenza del 16/01/13, precisa che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizza il presupposto dell'esigibilità dell'imposta.

Di conseguenza l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e, quindi, il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito.

Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, prosegue il chiarimento, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'Iva relativa all'operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo.

Posto che una tale soluzione obbligherebbe il soggetto che cede il credito ad "inseguire" il proprio cessionario per avere informazioni circa il pagamento da parte del debitore ceduto, l'Agenzia offre una via d'uscita che non crea penalizzazioni per l'erario posto che anticipa l'esigibilità stessa dell'imposta:

il soggetto passivo, pertanto, qualora non voglia farsi carico del predetto onere informativo, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'Iva relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

Va, infine, evidenziato come le considerazioni esposte in precedenza non valgono unicamente per il nuovo regime introdotto dall'art.32-*bis* del D.L. n.83/12, convertito con modificazioni dalla L. n.134/12 bensì anche in riferimento all'analoga disciplina contenuta nell'art.6, co.5 del DPR n.633/72 (la "tradizionale" ipotesi di esigibilità differita riferita prevalentemente, ma non solo, alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica ed agli enti pubblici territoriali).

La gestione delle note di variazione

Di basso spessore appaiono le precisazioni fornite sul tema della rilevanza delle note di variazione.

Posto che la C.M. n.44/E/12 ha chiarito che, qualora in pendenza del termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, sia emessa una nota di variazione **in aumento** ai sensi del primo comma dell'art.26, DPR n.633/72, anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorre dall'effettuazione dell'originaria operazione, l'Agenzia aggiunge in occasione dell'evento dello scorso 16 gennaio che qualora la nota di variazione in aumento sia emessa dopo il decorso di un anno l'imposta va computata nella prima liquidazione utile.

Con riguardo alle variazioni **in diminuzione**, effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'art.26, commi 2 e 3 del DPR n.633/72, l'Agenzia conferma le posizioni ufficiali già espresse con la C.M. n.44/E/12: le variazioni che intervengono prima che l'imposta diventi esigibile rettificano direttamente l'imposta originaria; diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere computate nella prima liquidazione utile.

Limitazione alla detrazione negli acquisti e separazione delle attività

La C.M. n.44/E/12, nel riprendere le affermazioni contenute nella relazione illustrativa al D.M. di attuazione dell'11/10/12, ribadisce che il regime dell'Iva per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate in applicazione delle regole ordinarie dell'Iva, dai soggetti che, previa separazione dell'attività ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72, applicano sia regimi speciali Iva sia il regime ordinario. Ciò nella considerazione che, essendo le operazioni attive soggette a regimi speciali escluse dall'applicazione del

differimento previsto dal nuovo regime, si è così inteso evitare il correlato differimento della detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti riferiti alle predette operazioni.

Generalizzando, poi, la C.M. n.44/E/12 afferma che:

“Fermi restando i casi di esclusione da ultimo elencati, l'adozione del sistema Iva di cassa, riguardando non le singole operazioni ma l'insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, comporta il differimento della detrazione dell'Iva al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell'Iva per cassa, qualora quest'ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72”.

Tale ultimo passaggio potrebbe far ritenere che in presenza di operazioni attive escluse dal differimento dell'esigibilità, al fine di evitare la penalizzazione del differimento su tutti gli acquisti (anche quelli riferiti alle operazioni attive escluse), sia consentito separare i predetti comparti al solo fine di limitare il differimento della detrazione per gli acquisti riferibili alle operazioni attive coinvolte nel differimento dell'esigibilità. E ciò indipendentemente dal fatto che si possano configurare o meno due distinte attività.²⁰ Sul tema, l'Agenzia delle Entrate in occasione della recente videoconferenza del 16/01/12, interviene a dirimere la questione precisando che la possibilità di gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime Iva per cassa non sussiste nel caso in cui queste operazioni non configurano un'attività separata ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72. Di conseguenza, l'unica possibilità per evitare il differimento della detrazione dell'Iva al momento del pagamento del prezzo con riferimento a tutti gli acquisti (situazione particolarmente penalizzante in presenza di operazioni attive escluse dal nuovo regime), è quella di riuscire ad individuare due distinte attività “separabili” ai sensi del citato art.36. Si pensi, ad esempio, ad un contribuente che svolge un'attività rivolta prevalentemente a soggetti Iva (commercio all'ingrosso) e quindi caratterizzata da operazioni rilevanti ai fini del differimento dell'esigibilità ed un'altra attività rivolta prevalentemente a privati (commercio al dettaglio) con operazioni che come è noto sono escluse dal differimento dell'esigibilità. In questo esempio l'unico modo per evitare una penalizzazione indistinta (dovuta al differimento della detrazione) per tutti gli acquisti riferibili alle due attività è quella di riuscire ad individuare due attività contraddistinte da differenti codici ATECO e pertanto separabili ai sensi dell'art.36 del decreto Iva.

Oltre alle problematiche in precedenza segnalate, ed oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria in occasione dell'incontro avuto di recente con la stampa specializzata, ve ne sono altre non considerate ma che si spera trovino collocazione in un documento interpretativo di prossima emanazione. In particolare si segnala:

- ➔ il problema del corretto inquadramento delle procedure “meta concorsuali”: la C.M. n.44/E/12 nel richiamare la nozione di procedure concorsuali, il cui verificarsi in capo al cliente del soggetto in regime Iva per cassa comporta il mantenimento del differimento dell'imposta anche oltre il decorso del termine annuale, fa riferimento alle tradizionali ipotesi del “fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”. Nulla pertanto, si dice in merito alle c.d. procedure definite in dottrina “meta concorsuali” (stiamo parlando dell'accordo di ristrutturazione del debito previsto dall'art.182-bis, del piano attestato di risanamento previsto dall'art.67 e del concordato in continuità di cui all'art.186-bis della Legge fallimentare nonché degli accordi di composizione della crisi di cui alla L. n.3/12, recentemente modificati ed integrati dal D.L. n.179/12), per le

²⁰ Si tratta di una soluzione che in fase di prima interpretazione della nuova disciplina ha trovato sostenitori in dottrina: si veda in particolare F. Ricca “In dribbling l'Iva per cassa” su Italia Oggi del 28/11/12.

quali non è chiaro se le stesse possano o meno essere assimilate alle procedure concorsuali “*tradizionali*” anche ai fini della disciplina in esame;

- ➔ la questione degli incassi e pagamenti cumulativi: si tratta di situazione nelle quali, a fronte di un certo numero di fatture, siano essere attive o passive aperte e di vario importo, interviene un pagamento che comprende più fatture e che talvolta non coincide precisamente con la somma delle stesse; sul punto non è ancora stato chiarito se per le stesse possa valere una sorta di criterio LIFO (incasso/pagamento cumulativo imputato alle fatture nell’ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute) oppure se ci si debba riferire a criteri differenti.

Per tutte queste questioni non resta che attendere un ulteriore intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Seminario di 2 week-end [disposizione a banchi]

CONSULENZA ECONOMICA FINANZIARIA DELLA PMI

La consulenza del commercialista all’impresa: previsione di risultato e modalità di copertura delle esigenze finanziarie

Orario venerdì 09.30-13.00 / 14.00-17.30
sabato 09.30-13.00

VERONA	Hotel Holiday Inn	01-02 marzo 2013 22-23 marzo 2013	MILANO	Star Hotel Ritz	15-16 marzo 2013 12-13 aprile 2013
---------------	-------------------	--------------------------------------	---------------	-----------------	---------------------------------------

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 600,00 + IVA 21%
Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

Per maggiori informazioni
[Clicca qui](#)

 **EUROCONFERENCE*** |  **SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE** | Per maggiori informazioni sugli altri seminari Euroconference visita www.euroconference.it